

TRIBUNALE CIVILE DI PARMA - SEZIONE LAVORO

RICORSO ex ART.700 ed ex ART 414 C.P.C.

Per: Prof. **Luigia Brescia**, nata a Catanzaro il 22-02-1968 ed ivi residente, docente a tempo indeterminato presso l'I.I.S.S. "C. E. Gadda" di Fornovo di Taro (Pr), classe di concorso A046, Scienze giuridico- economiche, rappresentata e difesa, dall'Avv. Rinaldo Sementa – SMNRLD63D19C352E - , presso il cui studio, sito in Catanzaro Lido alla Via Crotone n° 9, è elettivamente domiciliata, giusta mandato in calce al presente atto.

L'Avv. Rinaldo Sementa dichiara di voler ricevere le comunicazioni di cui agli artt. 133, 134, 176 183 c.p.c. presso il proprio numero di fax: 0961.31671, così indicato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2 della Legge 1405/2005 n. 80. pec: rinaldo.sementa@avvocaticatanzaro.legalmail.it

Contro

IL MIUR – MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - L'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE - EMILIA ROMAGNA e L'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE - CALABRIA nella persona del Ministro *pro-tempore*, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, presso la cui sede è domiciliata per legge in Via A. Testoni, 6 - C.A.P. 40123 BO - ads.bo@mailcert.avvocaturastato.it

PER LA DECLARATORIA previa emissione di provvedimento cautelare

del diritto dell'odierna ricorrente al trasferimento interprovinciale presso l'USR Calabria, sulla scorta di diritto di precedenza acquisito, sulla cattedra risultante dalla composizione di spezzoni di ore ai sensi dell'art 7 c.10 CCNI MIUR Scuola, per come originati per le sedi libere e disponibili da destinare ai docenti le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie, in disapplicazione del DECRETO DI ASSEGNAZIONI PROVVISORIE INTERPROVINCIALI Scuola Secondaria di II grado, per l'Anno Scolastico 2019-2020, USP di Catanzaro per l'A.S. 2019/20, Prot.: AOOUSPRC8547

FATTO

La sottoscritta è stata inserita nella graduatoria delle Assegnazioni interprovinciali classe di concorso A 046, Scienze giuridico- economiche, e, pur in presenza di diritto di precedenza ai sensi dell'art. 40 CCNI, non ha ottenuto quanto richiesto nella domanda di mobilità in organico di fatto, inviata in data 15-07-2019, il cui esito è stato pubblicato in data 30-08-2019.



FUMUS BONI IURIS

Dalla disamina del decreto del MIUR USP CZ (cfr. doc 1) si evince che, in assenza di cattedre intere si è proceduto alla formazione dell'orario completo con spezzoni orari, ai sensi dell'art. 7 comma 10 del CCNI (doc 2) che, però, sono stati appannaggio di altri nominativi in regime di part-time, sebbene la norma li collochi in coda alle opzioni di scelta.

La procedura, nel suo complesso non appare corretta, poiché l'USP CZ – piuttosto che seguire il corretto e normale, nonché trasparente, iter adottato da tutti gli altri Uffici scolastici d'Italia e cioè, **prima pubblicare** e rendere note le sedi libere e disponibili da destinare ai docenti richiedenti (in tutte le classi di concorso) le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie, **e poi provvedere all'assegnazione** di queste agli stessi, ha omissso la pubblicazione dei posti disponibili da destinare alle assegnazioni provvisorie, ed ha, invece, pubblicato direttamente i nominativi dei docenti risultati beneficiari di utilizzazione o assegnazione provvisoria e indicando, per ciascuno di essi, le rispettive sedi che aveva loro assegnato per l'anno in corso.

Tuttavia, prima di avviare le operazioni di utilizzazione e previa informazione alle organizzazioni sindacali, come stabilisce l'art.3 comma 6 del CCNI sulla mobilità annuale, avrebbe dovuto essere predisposto, per ogni provincia, il quadro complessivo delle disponibilità, relativo alle diverse tipologie di posti, compresi quelli relativi all'insegnamento della religione cattolica; doveva anche essere data tempestiva informazione alle organizzazioni sindacali anche su eventuali disponibilità sopraggiunte e sulla motivazione delle stesse.

Di tale attività documentale non vi è traccia.

In assenza di pubblicazione delle sedi, a nulla è valsa la diffida inoltrata via pec il 3.9.2019 (doc 5).

Tanto esposto, la ricorrente è rimasta, infine, esclusa dal novero dei beneficiari, malgrado fossero disponibili spezzoni di ore idonei: ad es. Scillia Rossana destinata per provvedimento giudiziale al L.S. "Campanella di Lamezia Terme, aveva reso disponibili 6+4 ore all' ITE "De Fazio" di L.T. e 8 ore all'IIS di Decollatura, le cui ricollocazioni non sono note (cfr. doc 1 decreto utilizzazioni MIUR - Cal).

Infatti, da una disamina del decreto del MIUR di assegnazione delle cattedre in utilizzazione, si può solo dedurre, in assenza di pubblicazione preventiva delle sedi libere, come, la predetto prof. SCILLIA ROSSANA, destinata al liceo statale Campanella di Lamezia Terme da ordinanza giudiziale, "lasci" libere 6 ore all' ITE DE Fazio di Lamezia Terme e 8 ore all'IIS di Decollatura (totale 14) di cui 2 parrebbero



andare a beneficio di POLITELLI NICOLETTA, pur subordinata alla ricorrente in graduatoria, (doc 3) cui vanno anche ulteriori 3 ore del IPSSE Einaudi di Lamezia Terme: quindi in totale il monte ore disponibile poteva essere già di 17 ore (8+6+3) sulle 18 necessarie per formare una cattedra, anche senza conoscere le altre sedi effettivamente disponibili e rispettando la regola che esse dovessero essere distribuite su tre scuole in due comuni.

Nelle operazioni di utilizzazione, come chiarisce l'art.3 comma 3, CCNI (doc 2) è necessario perseguire la realizzazione degli obiettivi formativi e curriculari previsti per ciascun ordine e grado di scuola, valorizzando le risorse e le competenze professionali, assicurando la continuità didattica e la funzionalità ed efficacia del servizio scolastico, tenendo conto, comunque, delle opzioni, esigenze e disponibilità dei docenti interessati.

Pertanto la possibilità, che in violazione del diritto di precedenza ai sensi dell'art. 8 CCNI, la ricorrente non abbia beneficiato dell'assegnazione provvisoria per una errata/incompleta gestione degli spezzoni orari effettivamente disponibili, finiti, poi, a vantaggio dei docenti in regime di part time, appare molto concreta.

Si evidenzia che, all'esito del decreto di utilizzazione summenzionato, la ricorrente ha inoltrato ricorso gerarchico all'Amm.ne, in data 9.9.2019, senza alcun tipo di esito (doc 5).

PERICULUM IN MORA

Nella fattispecie oggetto della presente controversia, oltre al requisito del *fumus boni iuris*, per tutte le argomentazioni in fatto e diritto sopra addotte — altrettanto indiscutibile è la sussistenza del requisito del *periculum in mora*, in quanto le disastrose conseguenze delle omissioni del MIUR sono fin troppo imminenti ed attuali, per quanto argomentato e per come la migliore dottrina insegna "...l'evento dannoso paventato da chi domanda il provvedimento d'urgenza debba non essere di remota possibilità, ma incombere con vicina probabilità, che l'*iter*, il quale conduce a detto evento, appaia già, se non proprio iniziato, almeno direttamente ed univocamente preparato " .

Alla luce di ciò è ingiusto che la Prof.ssa Brescia debba continuare l'attività lavorativa a 1100 km dalla propria residenza, con gravissime ripercussioni sul percorso terapeutico in centro specializzato di Catanzaro (doc 6) , che le è valso il, sin qui, l'inutile diritto di precedenza e la costringe all'odierna azione cautelare, poiché moltiplicherebbe i suoi ingiusti effetti per tutta la durata del procedimento



ordinario, e, in assenza di pronuncia riparatoria, probabilmente condizionerebbe anche l'A.S. 2020/2021.

Pertanto il ricorso al giudizio ex art. 700 c.p.c. appare indispensabile sia per evitare il prodursi dell' evento lesivo, sia per inibire le conseguenze pregiudizievoli della condotta illecita già verificatasi, da intendersi quale pericolo per parte ricorrente di dover subire un danno in tempi brevi, poiché le more del giudizio di merito ricondurrebbero la tutela al profilo del risarcimento economico, non paragonabile alle luce delle numerose difficoltà illustrate, al profilo esistenziale.

Tanto premesso, la Prof. Luigia Brescia ut supra,

RICORRE

All'Ill.mo TRIBUNALE CIVILE DI PARMA – in funzione di Giudice del Lavoro, affinché, fissata con Decreto l'Udienza di comparizione delle parti voglia, rigettata ogni istanza, deduzione ed eccezione contraria:

- 1) *in via cautelare ed urgente, ai sensi del combinato disposto degli artt. 700 e 669 bis e seguenti c.p.c, accertare e dichiarare* le sedi effettivamente libere e disponibili da destinare ai docenti richiedenti (in tutte le classi di concorso) le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie, del MIUR - USR Calabria DECRETO DI ASSEGNAZIONI PROVVISORIE INTERPROVINCIALI Scuola Secondaria di II grado, per l'Anno Scolastico 2019-2020, USP di Catanzaro per l'A.S. 2019/20, Prot.: AOOUSPRC8547
- 2) *in via cautelare ed urgente accertare e dichiarare*, il diritto dell'odierna ricorrente al trasferimento interprovinciale presso l'USR Calabria, anche in esubero, sulla scorta di diritto di precedenza acquisito e sulla cattedra risultante dalla composizione di spezzoni di ore ai sensi dell'art 7 c.10 CCNI MIUR Scuola, per come originati per le sedi libere e disponibili da destinare ai docenti richiedenti (in tutte le classi di concorso) le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie, in disapplicazione del DECRETO DI ASSEGNAZIONI PROVVISORIE INTERPROVINCIALI Scuola Secondaria di II grado, per l'Anno Scolastico 2019-2020, USP di Catanzaro per l'A.S. 2019/20, Prot.: AOOUSPRC854;
- 3) *In via principale e nel merito accertare e dichiarare* il diritto dell'odierna ricorrente al trasferimento interprovinciale presso l'USR Calabria, sulla scorta di diritto di precedenza acquisito, sulla cattedra risultante dalla composizione di spezzoni di ore ai sensi dell'art 7 c.10 CCNI MIUR Scuola, per



come originati per le sedi libere e disponibili da destinare ai docenti richiedenti (in tutte le classi di concorso) le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie, in disapplicazione del DECRETO DI ASSEGNAZIONI PROVVISORIE INTERPROVINCIALI Scuola Secondaria di II grado, per l'Anno Scolastico 2019-2020, USP di Catanzaro per l'A.S. 2019/20, Prot.: AOOUSPRC8547;

- 4) Sempre nel merito condannare al risarcimento del danno esistenziale da quantificarsi in € 5.000,00, o nella somma stabilita in via equitativa;
- 5) Disporre la fissazione di un termine entro il quale proporre domanda giudiziale di merito.

Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio da distrarsi in favore del procuratore costituito.

Ai sensi della L. 488/99, così come modificata ed integrata dal D.P.R. 115/02, si dichiara che il valore della presente causa è pari ad Euro 5.000,00 Deve pertanto applicarsi il contributo unificato in relazione allo scaglione di appartenenza ridotto della metà, per un importo di Euro 49,00.

Si offrono in produzione i seguenti documenti giustificativi come da indice allegato:

- 1) Decreto utilizzazioni MIUR Calabria 2019/20
- 2) CCNI scuola MIUR;
- 3) Graduatoria A046;
- 4) Diffida mobilità;
- 5) Ricorso gerarchico;
- 6) Certificato medico.

Catanzaro 11.6.2019

Avv. Rinaldo Sementa

